

54
DECRETO MINISTERIALE 31 Maggio 1932-X

TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 45 - 4° COMMA DEL REGOLAMENTO GENERALE DI IGIENE DEL LAVORO APPROVATO CON R.DECRETO 14 APRILE 1927, N.530 RELATIVA ALLA DISTANZA DELLE FINESTRE DELLE CASE DI ABITAZIONE DALLE CONCIMAIE.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 45, 4° comma del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. Decreto 14 Aprile 1927, n.530;

Visto il decreto Ministeriale 8 Giugno 1929 con il quale per necessità contingenti si sospendeva per il periodo di tre anni e limitatamente ai fabbricati con stalle di capacità non superiore a venti capi grossi di bestiame, l'applicazione dell'articolo suddetto circa la distanza delle aperture delle stalle dalle finestre delle abitazioni;

Considerata l'opportunità di prorogare la durata della deroga suddetta stante la persistenza dei motivi che le determinarono;

Visto l'art. 58 del predetto regolamento generale per l'igiene del lavoro;

DECRETA

Art.1.

E' prorogata fino al 25 Giugno 1935 la sospensione dell'applicazione della disposizione relativa alla distanza delle aperture delle stalle dalle finestre delle case di abitazione di cui all'art.45 comma 4° del regolamento generale di igiene del lavoro approvato con R. Decreto 14 Aprile 1927 N.530 limitatamente ai fabbricati nei quali la stalla abbia una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame.

Art.2.-

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma addì 31 Maggio 1932-X

p.IL MINISTRO: Alfieri.

DECRETO MINISTERIALE 31 MAGGIO 1932-X

TEMPORANEA RIDUZIONE DELLA DISTANZA DELLE CONCIMAIE DALLE
CASE DI ABITAZIONE, PRESCRITTA DALL'ART.45 COMMA 5, DEL REGOLAMENTO
GENERALE DI IGIENE DEL LAVORO APPROVATO CON R.DECRETO 14 APRILE
1927 n.530.-

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art.45, 5° comma del regolamento generale per l'igiene del
lavoro approvato con R.Decreto 14 Aprile 1927, N.530;

Visto il decreto Ministeriale 11 Marzo 1929, con il quale per neces-
sità contingenti si riduceva per il periodo di tre anni la distanza delle con-
cimaie dalle case di abitazione prescritta dall'art. sopra citato;

Considerata l'opportunità di rinnovare la concessione della deroga
suddetta stante la persistenza dei motivi che la determinarono;

Visto l'art. 58 del predetto regolamento generale per l'igiene
del lavoro;

D E C R E T A

Art. 1.-

Fermo restando il limite prescritto per i dormitori, i depositi e le condut-
ture dell'acqua potabile, la distanza delle concimaie dalle case di abitazio-
ne stabilita dall'art. 45, comma 5) è ridotta da 25 a 10 metri qualora le
stalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame ov-
vero formino un sol corpo con le case stesse.

Art.2.-

Il presente decreto ha vigore dal 27 Marzo 1932 al 27 Marzo 1935 e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma addì 31 Maggio 1932-X

p.IL MINISTRO: Alfieri

Per c.c. IL SEGRETARIO CAPO

